FAQ – SOTTOMISURA 3.2 annualità 2019

Domanda n. 1: Tra gli interventi finanziabili è presente anche la voce di spesa “Eventi promozionali (anche online)”; dove si possono effettuare gli eventi online?

Risposta n. 1: Tali eventi possono essere effettuati utilizzando apposite piattaforme digitali per eventi online. La piattaforma scelta dovrà consentire di registrare l’intero evento, l’ora di inizio e di fine dell’evento, l’eventuale elenco dei canali social su cui viene diffuso l’evento e dovrà produrre dei report riferiti al numero aggregato dei partecipanti. Occorre comunque, così come previsto al paragrafo 3.2.5 del bando, che tale evento sia oggetto di autorizzazione ex-ante da parte dell'ufficio istruttore competente.

Gli eventi online non possono essere effettuati sul sito web istituzionale del beneficiario o i canali social-network. È possibile invece utilizzare il sito web istituzionale del beneficiario o i canali social-network solo per rendere possibile una maggiore visibilità dell’evento online, in aggiunta alla piattaforma digitale, attraverso l’utilizzo di specifici link di collegamento, che rimandano alla piattaforma digitale stessa.

Domanda n. 2: Come si possono effettuare le attività promozionali in modalità “online”?

Risposta n. 2: Si possono effettuare varie attività promozionali (esempio, pagine pubblicitarie su quotidiani online, articoli su riviste specializzate di settore online, spot radiofonici e/o televisivi), come previsto al paragrafo 3.1 del bando, nonché eventi online su piattaforme digitali (si veda precedente risposta alla domanda 1); tutte queste attività promozionali online devono ottenere una preventiva autorizzazione da parte dell’ufficio istruttore competente, con il quale devono essere concordate anche le modalità di informazione e pubblicità del cofinanziamento (paragrafo 3.2.5 del bando) e le modalità di rendicontazione a saldo.

Domanda n. 3: Qualora debba essere utilizzato un video promozionale durante un evento online, come ci si deve comportare?

Risposta n. 3: Come previsto dal bando al paragrafo 3.2.5, e come per tutti gli altri materiali promozionali ammessi al bando (roll-up, banner, ecc), il video, prima della sua utilizzazione, deve essere sottoposto a valutazione ex-ante dall'ufficio competente per l’istruttoria, almeno 10 giorni lavorativi prima dell’evento o della sua utilizzazione.

Domanda n. 4: Quali sono le condizioni affinché un evento online sia considerato finanziabile?

Risposta n. 4: Devono essere presenti sul portale utilizzato per la gestione dell’evento i loghi (visibili) e l’informazione del cofinanziamento (leggibile) per le attività svolte nell’evento online attraverso la sottomisura 3.2.

Non devono essere menzionate attività promozionali riguardanti marchi commerciali aziendali (prodotti e marchi), nonché attività e le azioni a favore di specifiche imprese, così come previsto dal bando al paragrafo 2.2.2 punti b) e c). Anche gli eventi online, come tutte le attività promozionali, devono ottenere una preventiva autorizzazione da parte dell’ufficio istruttore competente con il quale devono essere concordate le modalità di informazione e pubblicità del cofinanziamento (paragrafo 3.2.5 del bando).

Quanto sopra deve essere dimostrato in sede di rendicontazione a saldo.

Domanda n. 5: Sono previsti costi di trasporto dei prodotti e/o materiali in occasione di eventi promozionali online ?

Risposta n. 5: Sì, sono ammessi a finanziamento i costi di trasporto presso le sedi di buyer e/o giornalisti.

Domanda n. 6: Sono ammissibili a finanziamento le spese relative alla promozione sui canali social-network (es.: Facebook, Instagram, Twitter, ecc.)?

Risposta n. 6: Le spese relative alla promozione attraverso i canali social-network non sono ammissibili.